

AES – ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 27 OTTOBRE 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 presso C.SO CAMPANO 134 GIUGLIANO IN CAMPANIA (PALAZZO PALUMBO) si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "AES – ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto sociale il Signor TOMMASO DI NARDO, assume le funzioni di Segretario il Sig. LEONIDA DI SALVO.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato via PEC contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statutarie.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 17 (diciassette) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ritiene che la nostra associazione, costituita in data 14/10/2014, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario al fine di **recepimento della normativa regionale al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale** e quindi ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo testo statuto sociale ritenuto conforme alle esigenze dell'associazione e conforme alle normative vigenti in materia di Enti di tipo Associativo con particolare riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 13 (TREDICI) articoli e mettendone a disposizione dei soci una copia.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 13 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

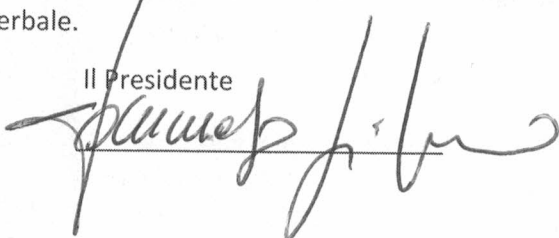
L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

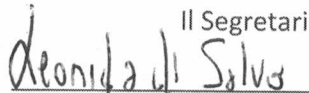
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.00 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N° 135/3 DEL 22 GEN. 2018
TOTALE VERSATO € 225,00



Il Direttore Territoriale
Paola Scotto di Santolo



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"AES – ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO APS"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 106/2016 E del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e della normativa in materia nazionale e regionale, l'associazione di promozione sociale denominata:
 << AES – ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO APS >>
con sede in via della Libertà 1176, nel Comune di Villaricca (NA).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati e terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'associazione svolge attività di interesse generale nel campo dell'educazione, istruzione e della formazione professionale nonché attività di interesse sociale con finalità educativa.
3. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.
4. In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
5. L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
6. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) la promozione dello sviluppo locale e della cultura d'impresa;
 - b) promuovere lo sviluppo economico in aree territoriali arretrate mediante attività di ricerca, offerta di finanziamenti pubblici e privati, consulenza alla realizzazione di progetti di sviluppo, di eventi e/o di comunicazione, anche curando direttamente la realizzazione e la diffusione di strumenti editoriali;
 - c) progettare e condurre corsi di formazione per la crescita economico culturale degli operatori economici e amministrativi con particolare riguardo a imprenditori, aspiranti imprenditori, manager, operatori sociali, imprenditori sociali, innovatori sociali;
 - d) curare la formazione professionale dei giovani mediante l'istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento, seminari di studio, conferenze e convegni;
 - e) organizzare, anche per conto terzi, meeting e rassegne con lo scopo di favorire lo scambio culturale con giovani, operatori economici, anche di altre città e nazioni;
 - f) promozione ed organizzazione di stages di formazione politica economica, giuridica e professionale in Italia e all'estero;
 - g) promuovere e organizzare nonché realizzare colloqui di orientamento professionale;
 - h) promuovere e organizzare nonché realizzare seminari e conferenze;
 - i) incontri-scambio tra gruppi di studenti, laureati stranieri ed italiani interessati rispettivamente ai problemi socio-economico-giuridici di un paese straniero;
 - j) realizzare, su commessa o in proprio, attraverso l'attività di ricerca, progetti di reporting e consulenza su specifici temi di carattere economico, giuridico, finanziario e territoriale;
 - k) elaborare previsioni a breve e medio termine sull'economia italiana e internazionale e condurre analisi sugli effetti microeconomici dei provvedimenti di politica economica;
 - l) realizzare anche prodotti come: pubblicazioni, rapporti annuali, rapporti periodici e riviste specialistiche.

ART. 3 - (Soci)

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata domanda di

ammissione all'associazione la domanda deve essere accolta dal consiglio direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Contro il diniego di ammissione può essere fatto ricorso entro 30 giorni al collegio dei probiviri, se istituito, in mancanza all'assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto: In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del consiglio direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri, se istituito, in mancanza all'assemblea, entro 30 giorni.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata se e solo se tali spese siano state preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

ART. 4 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 5 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da altri associati.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del consiglio;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- e) nominare il collegio dei probiviri;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto;
- g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;

- h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.
5. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
 6. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
 7. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.
 8. Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.
 9. Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun aderente.
 10. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

ART. 6 - (Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

ART. 7 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario.
3. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.
4. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.
5. Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.
6. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 8 - (Risorse economiche e Patrimonio)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
agenzia entrate

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

00024173 00004708 0001X001
00289307 21/01/2018 13:28:02
4578-00087 610859D40C9FCEBQ
IDENTIFICATIVO : 01161903336192

0 1 16 190333 619 2

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 9 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 10 - (Collegio dei revisori)

L'assemblea nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte l'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

ART. 11 - (Collegio dei probiviri)

L'assemblea nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno *ex bono at aequo* senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

ART. 12 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

l'ano, 27 ottobre 2017

Presidente

Il Segretario

Leonida di Silvio

